



Accordo contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502

tra l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti e l'erogatore privato accreditato Salus srl per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che la Società Salus s.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con provvedimento del Comune di Belluno n. 13386/12 del 7.9.2012 e che è titolare di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia diagnostica (Cod. 069) in virtù della DGRV n. 1201 del 14/08/2019 e per la branca di medicina fisica e riabilitazione (Cod. 056) in virtù della DGRV n. 1831 del 06/12/2019;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'azienda ULSS 1 ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Azienda.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Carraro con sede legale in Belluno, via Feltre, n. 57 - Codice Fiscale e Partita Iva: 00300650256

e

la società Salus s.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Belluno in via Vaccari, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00769230251, nella persona di Michele Dal Molin, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi



sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo nel rispetto dei tempi di attesa previsti dalle classi di priorità; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'azienda delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto



delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda Zero potrà provvedere al pagamento del debito, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, secondo linee guida che verranno emanate dalla stessa.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

**Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive deve essere attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'azienda competente territorialmente. L'azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'azienda.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Belluno, _____

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore Salus s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Michele Dal Molin

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto ed approvato specificatamente l'art 5 del presente accordo.

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore Salus s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Michele Dal Molin


Allegato 1 all'Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO SALUS SRL
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1372 DEL 29/11/2021
PERIODO 1.1.2021 AL 31.12.2021
VOLUME ANNO: 2021

Branca Specialistica	Prestazioni	Volume annuale prestazioni		
	Definizione	Tariffa Media (€)	Numero prestazioni	Totale (€)
Radiologia Diagnostica (69)	RMN	217	3.765	817.000
	TAC	110	601	66.100
	ECOGRAFIE	58	5.800	336.400
	SENOLOGIA	46	750	34.500
	RX TRADIZIONALE	30	5.800	174.000
	TOTALE BRANCA 69		16.716	1.428.000
Medicina Fisica e Riabilitazione (56)	89.7B.2 PRIMA VISITA FISIATRICA	20,5	240	4.920,00
	93.39.8 MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,8	300	840,00
	93.35.2 IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,25	50	112,50
	93.39.7 ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	4,5	50	225,00
	93.39.5 ELETTROTHERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	6,65	450	2.990,00
	99.99.3 LASERTERAPIA ANTALGICA - La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	4,5	100	450,00
	93.39.9 ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	3,4	50	170,00
	93.40.4 ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	5,55	500	2.775,00



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

93.12.1 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15	785	8.750,00
93.12.2 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35	799	17.860,00
93.22 TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	13,95	50	697,50
89.01.W VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	14,25	15	210,00
TOTALE BRANCA 56		3.393	40.000,00

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie che rientrano nel contratto tra azienda e soggetto erogatore per l'anno 2021 secondo l'accordo approvato con Deliberazione aziendale n. 1372 del 29/11/2021. Alle prestazioni erogate si applicano le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigenti alla data di erogazione della prestazione.

Viene inoltre assegnato a Salus srl un **extra budget massimo di € 565.000,00 da utilizzarsi per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali nella branca di radiologia diagnostica (069) e di € 25.000,00 nella branca di medicina fisica e riabilitazione (056).**

L'erogazione delle prestazioni di cui al predetto extra budget sono erogate dalla struttura con una riduzione delle tariffe del NTR vigente pari al 13% come da vigente normativa regionale in materia.

Gli importi sopra indicati si riferiscono alle prestazioni erogate ai residenti del Veneto.

Belluno,

Per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Per l'erogatore Salus s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Michele Dal Molin